

CAMERA DEI DEPUTATI N 1621

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRESCO, SEPIA, FERRARI MARTE, LIOTTI, CARPINO,
RAFFAELLI MARIO, SALADINO, BASSANINI, SPINI,
COVATTA, NONNE, TIRABOSCHI, SALVATORE, ACCAME,
SANTI**

Presentata il 20 aprile 1980

Riforma del collocamento obbligatorio per tutte le categorie
di invalidi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 aprile 1968, n 482 — disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private —, ha rivelato in oltre un decennio di esperienze notevoli limiti, tali da comprometterne l'applicazione e determinare la diffusa insoddisfazione sia degli imprenditori che dei lavoratori interessati. Ne è prova il fatto che fin dalla V legislatura il problema del collocamento obbligatorio degli invalidi è tornato all'attenzione del Parlamento con proposte di legge diverse che poi non hanno trovato una conclusione per l'anticipata chiusura delle Camere, come si è verificato anche nelle legislature successive.

Sono molte le carenze della legge 2 aprile 1968, n 482, dalla farraginosa divisione dei lavoratori invalidi in gruppi o categorie di beneficiari per titoli che non conservano più alcuna validità alla mancanza di criteri che identifichino i livelli di professionalità degli stessi lavoratori, dalla carente tutela dell'assunzione obbligatoria, indiscriminatamente soggetta persino al patto di prova, che è divenuto strumento di elusione della legge, a taluni aspetti che possono in concreto rivelarsi vessatori e ingiusti nei confronti degli imprenditori, specialmente quando la capacità produttiva dei lavoratori obbligatoriamente assunti è ridotta a livelli molto bassi.

Ma questione di particolare rilievo per una disciplina di questo settore, appare la corretta attribuzione del riconoscimento dell'invalidità ai cittadini che, facendone richiesta ai competenti organi sanitari, risultino oggettivamente portatori di quelle minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, che giustificano il riconoscimento stesso; perché la ricordata esperienza ultradecennale ha posto in luce il dilagante fenomeno dell'abusivismo, propiziato spesso da pratiche clientelari e di sottogoverno, che ha consentito la iscrizione nelle graduatorie speciali del collocamento di moltissimi cittadini totalmente sprovvisti dei necessari requisiti.

Si tratta quindi di superare la logica e la pratica, che hanno caratterizzato in questa fase l'applicazione della legge, e di portare avanti, semmai, il contenuto di giustizia sociale di questa normativa nel senso di rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro degli invalidi e di privilegiare l'occupazione di coloro che risultino più duramente colpiti dalle minorazioni e maggiormente onerati da problemi economici e familiari. Importante a questo fine risulta un adeguamento degli strumenti giuridici che consentano l'istaurarsi del rapporto di lavoro fra il prestatore d'opera e l'imprenditore sulla ricorrenza dei presupposti fissati dalla legge speciale, cioè l'esistenza del posto riservato e l'avviamento al lavoro effettuato dal competente organo del collocamento, con un opportuno aggiornamento delle sanzioni a carico degli inadempienti.

Peraltro va sottolineata l'esigenza di eliminare quelle condizioni che possono risultare di ingiustificato sacrificio imposto ai datori di lavoro dalla presente legge, cioè nei casi in cui si richieda l'adattamento tecnico del posto di lavoro alle possibilità operative dell'invalido o quando la residua capacità lavorativa del lavoratore incida in modo negativo sulla produttività aziendale.

A questa esigenza, cui si intende rispondere sia con il contributo dello Stato su un apposito fondo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che con

la fiscalizzazione degli oneri sociali, prevista in misura differenziata per l'assunzione degli invalidi più gravi, intende rivolgersi altresì l'articolazione del collocamento dei lavoratori invalidi tanto per fasce di produzione quanto per fasce di professionalità.

Su queste premesse si evidenziano qui di seguito le proposte innovative alla legge 2 aprile 1968, n. 482, contenute nel presente schema:

1) con l'articolo 2 si identificano i soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, cioè i cittadini che, a causa di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, abbiano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 35 per cento. Questa identificazione si fonda su tabelle che consentono di determinare la natura e l'entità delle minorazioni e conseguentemente l'obiettivo riduzione della capacità lavorativa secondo precisi criteri medico-legali. Ne è ulteriore conseguenza l'unificazione di tutte le categorie o gruppi di invalidi con il superamento della divisione considerata dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Restano pertanto esclusi lavoratori non invalidi che per titoli diversi vengono considerati dalla stessa legge e che non sono assimilabili alla categoria degli invalidi (vedove e orfani di guerra, profughi eccetera).

Peraltro si estende il requisito dell'età per l'occupazione obbligatoria fino al limite della quiescenza (stesso articolo 2), si riafferma il diritto degli invalidi a partecipare ai concorsi per il reclutamento di personale da chiunque indetti alle ordinarie condizioni (articolo 6) e si riconosce ai lavoratori con riduzione della capacità lavorativa di almeno i 2/3 il diritto a un congedo straordinario di 30 giorni per motivi di prevenzione e di riabilitazione (articolo 7).

Quanto alla disciplina del trattamento economico e normativo, si rinvia integralmente a quella ordinaria della legge e dei contratti collettivi di lavoro con la sola deroga costituita dal patto di prova che

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

si ammette soltanto nei confronti dei lavoratori specializzati e delle carriere di concetto e direttive (articolo 8);

2) gli organi del collocamento speciale e quelli dell'accertamento sanitario si rapportano ai servizi sul territorio, avendo riguardo sia alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, che alla riforma del collocamento ordinario di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni (vedi articoli 1, 3 e 14);

3) quanto ai soggetti obbligati, enti pubblici, pubbliche amministrazioni, aziende e privati datori di lavoro (articoli 4 e 5), l'aliquota del 15 per cento degli invalidi, stabilita dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, si riferisce al numero di 15 dipendenti per ogni sede, stabilimento eccetera anziché a 35.

Restano mantenute tutte le altre disposizioni comprese quelle riflettenti l'esonero dall'obbligo delle assunzioni come contemplato dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, con il limite del 20 per cento per i privati datori di lavoro che svolgono particolari attività (articolo 11);

4) in ordine alle modalità del collocamento, la richiesta alle commissioni locali del collocamento da parte dei privati datori di lavoro deve essere numerica e per fasce di qualificazione (articolo 12). Peraltro, non pervenendo la richiesta nel termine di 30 giorni, la commissione locale del collocamento disporrà d'ufficio l'avviamento al lavoro con ogni effetto

giuridico nei confronti del lavoratori e dell'imprenditore privato (articolo 3, lettera b);

5) un riferimento particolare va riservato agli invalidi del lavoro per i quali si prevede, entro limiti determinati e sotto precise condizioni, la possibilità della loro riassunzione presso le stesse aziende dove avevano subito l'infortunio o contratto la malattia invalidante (articolo 9);

6) per i lavoratori invalidi più gravi è prevista la fiscalizzazione degli oneri sociali in misura differenziata, a seconda che si tratti di soggetti con riduzione compresa tra il 50 e l'80 per cento (articolo 13). Inoltre, per quei lavoratori, le cui possibilità lavorative sono condizionate in concreto al riadattamento del posto di lavoro, gli oneri relativi sono posti a carico di un Fondo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (articolo 13, lettera c) al quale affluiscono i proventi delle ammende irrogate alle aziende inadempienti (articolo 19);

7) infine le sanzioni risultano adeguate o opportunamente aggiornate per quanto riguarda le ammende a carico delle aziende inadempienti. Circa il risarcimento, che a seguito del rifiuto dell'assunzione consegue alla violazione del diritto del lavoratore avviato presso l'azienda obbligata si rendono più espliciti, anche al fine di prevenire il contenzioso in questa materia, i termini della questione disciplinata dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (articoli 17 e 18).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'avviamento obbligatorio al lavoro è funzione esercitata dagli organi competenti per il collocamento ordinario dei lavoratori, salvo quanto previsto dall'articolo 9 della presente legge.

L'accertamento delle invalidità fisiche, psichiche e sensoriali di cui all'ultimo comma compete alle regioni, che lo effettueranno con le strutture sanitarie dell'unità sanitaria locale in cui i richiedenti sono iscritti, in base a quanto previsto dall'articolo 14 lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

È garantita al richiedente la facoltà di proporre ricorso ad una commissione superiore avverso all'organo che ha accertato l'invalidità in prima istanza.

La riduzione della capacità lavorativa dipendente dalla invalidità accertata si determina con i criteri specificati nelle tabelle annesse alla presente legge.

ART. 2.

Hanno diritto ad essere assunti obbligatoriamente, i cittadini le cui possibilità di acquisire un'occupazione siano obiettivamente ridotte a causa di invalidità fisiche, psichiche o sensoriali che comportino una diminuzione permanente della capacità al lavoro non inferiore al 35 per cento.

Non hanno diritto all'assunzione obbligatoria quanti, in base alle norme vigenti, non abbiano raggiunto il limite minimo di età per l'assunzione al lavoro o l'immissione all'impiego o abbiano già superato l'età per il pensionamento.

ART. 3.

Con legge regionale sono istituite commissioni locali per il collocamento obbligatorio nell'ambito degli organi del collocamento ordinario.

Le commissioni sono composte da membri designati dalle associazioni dei mutilati e invalidi più rappresentative in sede locale in ragione del 30 per cento, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nel CNEL, in ragione rispettivamente del 30 per cento dalle prime e del 40 per cento dalle seconde.

Le commissioni hanno il compito di:

a) compilare, pubblicare e aggiornare trimestralmente, l'elenco dei soggetti innocupati, di cui al precedente articolo 2, raggruppati per settori di produzione ed, entro ciascun settore, per fasce di qualificazione;

b) disporre l'avviamento dei lavoratori presso le aziende private, le amministrazioni pubbliche, le aziende e gli enti pubblici, che trascorso il termine di cui al successivo articolo 17, secondo comma, non abbiano presentato le richieste numeriche;

c) esprimere il parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti;

d) esprimere pareri sulle domande di esonero dalle assunzioni di invalidi presentate dalle aziende a norma dell'articolo 11 della presente legge e sulla richiesta di compensazione territoriale di cui all'articolo 15;

e) autorizzare le modificazioni tecniche del posto di lavoro per renderlo idoneo alle possibilità operative dell'invalido occupato.

L'ordine delle precedenze per la compilazione della graduatoria di cui alla lettera a) risulterà dalla valutazione dei seguenti elementi:

1) anzianità di iscrizione all'elenco;

2) condizione economica personale e familiare da valutare in modo che non risulti discriminante nei confronti degli aventi diritto di sesso femminile;

3) gradi di invalidità.

I centralinisti telefonici ciechi di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e i massaggiatori e massofisioterapisti ciechi di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, vengono iscritti in appositi elenchi da quelli specificati sotto la precedente lettera *a*) e sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo in quanto applicabili e conservano i benefici di cui alle richiamate leggi.

ART. 4.

(Aziende private).

I privati datori di lavoro, i quali abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 15 lavoratori tra operai, impiegati e dirigenti, ad esclusione degli apprendisti, sono tenuti ad assumere lavoratori invalidi per una aliquota complessiva del 15 per cento del personale in servizio; le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Agli effetti della determinazione dello obbligo della assunzione non sono computabili tra i dipendenti del datore di lavoro gli invalidi obbligatoriamente occupati, nonché per quanto concerne le cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori che ne sono soci.

Agli stessi effetti, non si computano nell'aliquota del 15 per cento i dipendenti del datore di lavoro che ottengono i riconoscimenti dell'invalidità successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.

ART. 5.

(Amministrazioni ed enti pubblici).

Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici, i quali abbiano complessivamente più di 15 dipendenti, sono tenuti ad assumere lavoratori invalidi per un'aliquota complessiva del 15 per cento del personale in servizio; le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'assunzione dei lavoratori invalidi, in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti salvo quello dell'idoneità fisica, avviene senza concorso, per una percentuale complessiva, rapportata ai posti di organico o al contingente numerico:

a) del 15 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato;

b) del 15 per cento del personale della carriera esecutiva o equipollente;

c) del 40 per cento del personale ausiliario o equiparato.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Nei concorsi delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli aspiranti invalidi, che abbiano conseguito la idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti di organico; a parità di punteggio valgono le precedenza stabilite dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

ART. 6.

I soggetti di cui all'articolo 2 possono partecipare, in condizioni di assoluta eguaglianza con gli altri aspiranti, a tutti i concorsi di pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, purché in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge ivi compresi i limiti di età. A tal fine i bandi di concorso dovranno eventualmente prevedere anche prove di esami, per consentire ai soggetti suddetti di concorrere realmente alla pari con gli altri aspiranti.

Fermo restando l'obbligo di riserva di cui al primo comma dell'articolo precedente, sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono punteggi aggiuntivi, precedenza, anche a parità di merito, o qualsiasi altro beneficio a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 nei concorsi di assunzione al pubblico impiego.

ART. 7.

I soggetti di cui al precedente articolo 2, ai quali sia stata riconosciuta una diminuzione delle capacità al lavoro di almeno i due terzi, hanno diritto, su prescrizione motivata e riferita a specifiche esigenze di carattere preventivo e riabilitativo, ad un periodo di congedo o di permesso retribuito per un massimo di 30 giorni all'anno per cure.

Le retribuzioni per detto periodo sono poste a carico degli enti previdenziali.

ART. 8.

(Trattamento).

A coloro che sono assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo, ad eccezione del patto di prova che è ammesso soltanto per i lavoratori specializzati o delle carriere direttive e di concetto.

In caso di licenziamento l'azienda privata o la pubblica amministrazione è tenuta a darne comunicazione nel termine di 10 giorni alla Commissione locale per il collocamento per la sostituzione del lavoratore licenziato con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria.

ART. 9.

(Invalidi del lavoro e per servizio).

Gli invalidi del lavoro e per servizio, possono chiedere la riassunzione nella azienda o nella pubblica amministrazione, in cui avevano subito l'infortunio o contratto la malattia invalidante, nel termine di 2 anni dall'accertamento definitivo degli esiti dell'evento, fermo restando le esclusioni di cui al successivo articolo 11.

Gli invalidi del lavoro e per servizio riassunti in base alla disposizione del comma precedente:

a) conservano lo stato giuridico e il trattamento economico di cui fruivano al-

la data dell'interruzione del rapporto di lavoro a causa dell'infortunio o della malattia invalidante;

b) mantengono i trattamenti previdenziali e assistenziali stabiliti per l'ipotesi dell'invalidità contratta dai rispettivi ordinamenti;

c) sono loro attribuite di preferenza le stesse mansioni esercitate precedentemente o quelle risultanti compatibili con le residue capacità lavorative e con il tipo di rieducazione professionale degli interessati;

d) agli effetti giuridici e di quiescenza si valuta il periodo di tempo in cui gli interessati sono rimasti inoccupati per l'infortunio o la malattia invalidante.

Gli invalidi del lavoro e per servizio, di cui al primo comma, sono riassunti in soprannumero dalle aziende private e dalle amministrazioni pubbliche che possono computarli nell'aliquota degli invalidi stabilita dalle presenti disposizioni con il determinarsi delle successive vacanze.

ART. 10.

*(Esecutivi ed impugnativi
dei provvedimenti amministrativi).*

Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzione di personale valido presso le pubbliche amministrazioni, non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi con la presente legge.

Ove i posti di riserva previsti per le assunzioni senza concorsi non siano stati ricoperti, anche parzialmente, la esecutività dei provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli è subordinata alla contestuale attestazione che i posti ancora da conferire sono stati accantonati in favore degli aventi diritto.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni e gli en-

ti pubblici, non conformi alle disposizioni della presente legge, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale negli elenchi di cui al precedente articolo 3.

Può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego dell'assunzione.

ART. 11.

(*Esclusioni, esoneri*).

Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici esercizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo 5.

Per il personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche e percentuali:

a) manovali, cantonieri e operai, nella percentuale complessiva del 15 per cento;

b) guardie e custodi in genere delle stazioni nella percentuale complessiva del 20 per cento;

c) portieri e inservienti nella percentuale complessiva del 40 per cento.

I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie. Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste da norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso la Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione locale per il collocamento obbligatorio, le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività, potran-

no essere esonerate dall'obbligo dell'assunzione in misura non superiore al 20 per cento.

Le domande di esonero dovranno essere presentate alle commissioni locali per il collocamento obbligatorio nella cui circoscrizione l'azienda ha la sua sede principale.

ART. 12.

(Modalità del collocamento).

Le aziende private tenute ad assumere lavoratori invalidi nonché le amministrazioni dello Stato, le aziende e gli enti pubblici per i lavoratori invalidi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente articolo 5 debbono rivolgere alle commissioni locali per il collocamento obbligatorio le richieste numeriche e per fasce di qualificazione.

ART. 13.

(Agevolazioni).

I privati datori di lavoro hanno diritto:

a) alla fiscalizzazione totale degli oneri sociali per ogni lavoratore invalido che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80 per cento;

b) alla fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura del 50 per cento quando il lavoratore invalido abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento;

c) al rimborso delle spese per le modificazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 4, lettera *e)* necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dell'invalido.

Il rimborso delle spese di cui al comma precedente lettera *c)*, avviene a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con onere a carico di un apposito fondo istituito presso il Ministero stesso.

ART. 14.

L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa o lo deve occupare, possono chiedere che sia accertato che la natura e il grado della invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute del lavoratore o all'incolumità dei compagni di lavoro.

L'accertamento sanitario di cui al precedente comma è demandato ad un collegio medico nominato dall'unità sanitaria locale competente per territorio e del quale facciano parte anche un medico in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 3; il lavoratore può farsi assistere da un medico di fiducia.

Lo stesso collegio medico di cui al precedente comma decide, su ricorso dell'invalido stesso, circa la compatibilità dello stato fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate all'atto della assunzione o successivamente.

Qualora il datore di lavoro in attesa del giudizio del collegio medico allontani dal lavoro l'invalido già assunto ovvero si rifiuti di assumerlo, è tenuto a corrispondere a questi le retribuzioni perdute nel caso in cui il referto del collegio riesca favorevole all'invalido.

In tal caso il datore di lavoro è altresì tenuto ad assegnare all'invalido una occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche.

Fermo il disposto dell'articolo 2103 del codice civile, il datore di lavoro ha facoltà di adibire l'invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto, purché compatibile con le residue capacità lavorative dello stesso.

ART. 15.

(Denunce delle aziende private).

Tutti i datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno, alla commissione locale per il collocamento obbli-

gatorio competente per territorio, un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sedi, e per categorie di mestieri o professioni;

b) l'indicazione nominativa degli invalidi assunti in base alle disposizioni sul collocamento obbligatorio precisando per ciascuno il giorno di assunzione.

Le aziende che hanno sedi e stabilimenti in più centri, dovranno presentare le denunce di cui al presente articolo distintamente per i singoli centri alle competenti commissioni per il collocamento obbligatorio e complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola circoscrizione territoriale l'entità numerica dei mutilati e invalidi avente diritto al collocamento obbligatorio, può dopo aver sentito le commissioni locali competenti per territorio, autorizzare, su loro motivata e documentata richiesta, le aziende private ad assumere un numero di mutilati e invalidi superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di minorati assunti in altri centri.

Analoghe modalità debbono osservarsi dalle amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui al precedente articolo 5 per la compensazione del personale avente diritto al collocamento obbligatorio presso le loro sedi.

ART. 16.

(Denunce degli enti pubblici).

Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono tenute ad inviare, entro il mese di gennaio e luglio di ciascun anno, alle commissioni locali per il collocamento obbligatorio, in cui operano loro sedi, un prospetto di cui risulti il numero di posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e il numero del per-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sonale non di ruolo distinto per categorie e, in correlazione, il numero degli invalidi in servizio aventi diritto al collocamento obbligatorio, corredati di un elenco nominativo degli assunti.

ART. 17.

(Contravvenzioni, risarcimenti).

I privati datori di lavoro che non provvedono ad effettuare le denunce nei termini prescritti dall'articolo 15 sono puniti con una ammenda di lire 1.000.000.

I privati datori di lavoro i quali essendo obbligati a norma dei precedenti articoli ad assumere lavoratori invalidi non ne facciano richiesta alle commissioni locali per il collocamento obbligatorio entro 30 giorni, sono puniti con una ammenda di lire 15.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto lavorativo dalla presente legge riservato e non coperto.

Chiunque non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti l'occupazione ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione sino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del codice penale.

La stessa sanzione prevista dal comma precedente è irrogata ai privati datori di lavoro che con mezzi fraudolenti si sottraggono o tentano di sottrarsi all'obbligo di assumere i lavoratori invalidi.

Nel caso di rifiuto dell'assunzione, che sia stato riconosciuto illegittimo in sede giurisdizionale, il giudice applica alla fattispecie la disciplina dell'articolo 2932 del codice civile e statuisce la corresponsione delle retribuzioni in favore del lavoratore invalido a decorrere dal terzo giorno successivo a quello dell'avviamento al lavoro effettuato dalla competente commissione locale.

ART. 18.

(Definizione delle contravvenzioni).

Le contravvenzioni previste dal precedente articolo possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi gli atti.

Il prefetto, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge, determina, con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione del verbale, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma del precedente articolo, l'ammontare delle somme non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione.

Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni dalla data di comunicazione della decisione del prefetto, e, in mancanza, il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria non oltre 60 giorni dalla scadenza di tale termine.

ART. 19.

(Devoluzione delle ammende).

Le ammende previste dalla presente legge sono versate dagli uffici del Registro al fondo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i fini di cui all'articolo 13 lettera c), della presente legge.